

## CAPITOLATO TECNICO

### ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MASSI NATURALI CICLOPICI PER PROTEZIONI FLUVIALI LONGITUDINALI DEL TIPO SCOGLIERE

#### STAZIONE APPALTANTE

- Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria – Sede Legale Perugia, via PietroTuzi n. 7, 06128 Perugia - PEC agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

- Dott. Ing. Giovanni Scarfone

CODICE CIG ACCORDO QUADRO: 87657963B2

#### PREMESSA

L'Agenzia Forestale Regionale (AFOR) nell'esercizio delle funzioni in materia di bonifica ed idraulica conferite dalla L.R. n. 10/2015 s.m.i. (Allegato B) ha la necessità – nell'ambito della realizzazione di progetti inerenti la generale sistemazione dei corsi d'acqua demaniali del reticolo di competenza, finanziati con fondi regionali, nazionali, comunitari o di altra natura – di acquisire massi naturali ciclopici per protezioni fluviali longitudinali del tipo scogliere, ed in tale contesto intende concludere un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente per oggetto la fornitura del materiale ora indicato e di durata biennale a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Le aree di potenziale intervento sono collocate nel territorio della Regione Umbria, riguardano i diversi corsi d'acqua demaniali ricadenti all'interno dei seguenti Comprensori di Bonifica dove AFOR esercita le funzioni di cui sopra:

- Alto Tevere - Assino
- Chiascio
- Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
- Alto Nera

ed interessano i territori comunali di seguito indicati, nella sfera di competenza dello specifico compartimento di questa Agenzia:

N°	Comune	Provincia	Compartimento AFOR	Comprensorio di Bonifica
1	Castiglione del Lago	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
2	Collazzone	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
3	Corciano	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
4	Deruta	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
5	Magione	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
6	Marsciano	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
7	Paciano	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
8	Panicale	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
9	Passignano sul Trasimeno	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
10	Perugia	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
11	Piegaro	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
12	Tuoro sul Trasimeno	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
13	Torgiano	Perugia	Comp. 1 - Perugia	Chiascio
14	Citerna	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino
15	Città di Castello	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino
16	Lisciano Niccone	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino
17	Monte Santa Maria Tiberina	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino
18	Montone	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino

**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**

04128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardea

19	Pietralunga	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino
20	San Giustino	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino
21	Umbertide	Perugia	Comp. 2 - Città di Castello	Alto Tevere - Assino
22	Costacciaro	Perugia	Comp. 2 - Gubbio	Chiascio
23	Fossato di Vico	Perugia	Comp. 2 - Gubbio	Chiascio
24	Gualdo Tadino	Perugia	Comp. 2 - Gubbio	Chiascio
25	Gubbio	Perugia	Comp. 2 - Gubbio	Chiascio
26	Scheggia e Pascelupo	Perugia	Comp. 2 - Gubbio	Chiascio
27	Sigillo	Perugia	Comp. 2 - Gubbio	Chiascio
28	Valfabbrica	Perugia	Comp. 2 - Gubbio	Chiascio
29	Giano dell'Umbria	Perugia	Comp. 3 - Spoleto	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
30	Gualdo Cattaneo	Perugia	Comp. 3 - Spoleto	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
31	Assisi	Perugia	Comp. 3 - Valtopina	Chiascio
32	Bastia Umbra	Perugia	Comp. 3 - Valtopina	Chiascio
33	Cascia	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
34	Cerreto di Spoleto	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
35	Monteleone di Spoleto	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
36	Norcia	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
37	Poggiodomo	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
38	Preci	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
39	Sant'Anatolia di Narco	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
40	Scheggino	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
41	Vallo di Nera	Perugia	Comp. 4 - Norcia	Alto Nera
42	Fratta Todina	Perugia	Comp. 5 - San Venanzo - Orvieto	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
43	Monte Castello di Vibio	Perugia	Comp. 5 - San Venanzo - Orvieto	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
44	San Venanzo	Terni	Comp. 5 - San Venanzo - Orvieto	Trasimeno - Medio Tevere - Nestore

**Art. 1. – Oggetto dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura franco cantiere di massi naturali ciclopici da utilizzare per la costruzione di protezioni fluviali longitudinali del tipo scogliere, con caratteristiche minime o equivalenti come di seguito.

Gli scogli da fornire devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, durabilità, tenacità; essere esenti da giunti, fratture, piani di sfaldamento e cappellacci, e risultare inalterabili all'acqua di fiume e al gelo.

I massi naturali forniti dovranno, inoltre, rispettare i seguenti limiti, valutati sugli strati intermedi di roccia:

- peso specifico p:  $\geq 25,50 \text{ kN/m}^3$  (2600 kgf/m<sup>3</sup>)
- resistenza alla compressione:  $\geq 60 \text{ Mpa}$
- resistenza all'usura come da R.D. 2232/1939
- coefficiente di imbibizione:  $\leq 5\%$
- gelività (R.D. 2232/1939, art.8):  $\leq 5\%$

I blocchi di pietra estratti da cava dovranno avere forma sbazzata ed incerta, pezzatura non superiore a 0,40 m<sup>3</sup>, corrispondente in peso a valori di 10 quintali circa.

La scelta degli scogli nella pezzatura indicata sarà disposta dal Direttore dei Lavori nel rispetto delle previsioni progettuali e di eventuali prescrizioni impartite in ambito di autorizzazione degli interventi.

Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà garantire per i massi naturali la più ampia gamma di assortimento dalle forme geometriche maggiormente squadrate a quelle più arrotondate.

Ai fini dell'accettazione dei massi la Direzione dei Lavori potrà richiedere all'aggiudicatario le certificazioni previste dalle specifiche norme di settore.

I materiali che non posseggano i requisiti indicati non verranno accettati e dovranno essere sollecitamente rimossi a cura e spese del fornitore, si applica la disciplina di cui all'art. 8.

La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre sul materiale fornito tutte le prove previste a norma di legge e i relativi oneri saranno a carico del fornitore.

Sono escluse le pietre marnose, quelle gessose, e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

#### Art. 2. – Ubicazione delle aree di intervento

Le forniture del materiale indicato all'art. 1 dovranno essere eseguite nei cantieri posti lungo i tratti fluviali oggetto di interventi ricadenti all'interno dei Comuni sopra individuati.

L'elenco dei Comuni ha solo valore indicativo, pertanto, non potrà costituire titolo per l'Operatore economico per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erronee indicazioni, dovendo le forniture essere eseguite a norma del presente Capitolato, in qualunque corso d'acqua si debba intervenire nel Comune, ricadente nello specifico Compartimento.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni dei Comuni compresi nell'Accordo senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

#### Art. 3. – Quantità presunta e relativa stima di spesa e dell'importo a base d'asta

La fornitura presunta complessiva di massi naturali in pietra da scogliera è stimata in 8.400 tonnellate franco cantiere presso tutti i corsi d'acqua demaniale ricompresi nei Comuni di competenza sopra indicati.

Il corrispettivo unitario a base di gara, per la realizzazione della fornitura totale sopra indicata, è determinato in 25,00 €/tonnellata, ogni onere compreso (esclusa IVA).

Il valore stimato dell'accordo quadro per i due anni è di € 210.000,00 IVA esclusa.

Il quantitativo complessivo della fornitura di massi ed il relativo valore dell'accordo sono da considerarsi presunti e condizionati dal finanziamento dei progetti in ambito idraulico-fluviale (che si avranno durante il corso di operatività del presente Accordo) proposti da questo Ente ai Soggetti Finanziatori nonché dipendenti dalla previsione o meno della tipologia di difesa spondale/arginale (scogliera) quale soluzione tecnica prevista all'interno dei progetti di interventi pubblici eventualmente finanziati.

Per le considerazioni di cui al periodo che precede non risulta aprioristicamente nota la distribuzione sul territorio dei quantitativi di materiale oggetto di fornitura, conseguentemente al fine di una gestione tecnicamente funzionale dell'appalto, con possibilità di compensazioni tra carenze/esuberi di materiale fra ambiti territoriali distinti, è da prevedere un appalto ad unico lotto esteso a tutti i territori sopra individuati. Il lotto unico consente, altresì, una gestione dell'appalto in maniera unitaria maggiormente efficiente ed, inoltre, non ponendosi l'esigenza di dover coordinare diversi operatori economici è garantita in misura maggiore la sua corretta esecuzione.

Per quanto sopra le eventuali variazioni di quantitativo e di importo non potranno costituire per l'operatore economico motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al mancato raggiungimento del quantitativo e dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante solo ai fini della costituzione della cauzione.

L'importo contrattuale è puramente indicativo, poiché non implica la definizione a priori del quantum delle forniture, bensì sarà determinato in base al numero ed al costo delle singole forniture effettuate a seguito degli specifici contratti attuativi, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente.

Il singolo contratto attuativo sarà rappresentato dallo specifico buono d'ordine emesso dal personale autorizzato dell'AFOR (Responsabili di Compartimento/Sezioni, RUP, Direttori dei Lavori, Direttori di Cantiere).

La stipula dell'accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti del soggetto aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo predefinito di fornitura del bene di cui trattasi, risulta, invece, impegnativa per il soggetto aggiudicatario che dovrà eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

È fatta salva la possibilità che, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non si dia corso ad alcuna fornitura di materiale di cui all'art. 1 del presente capitolato in uno specifico ambito comunale o compartimentale.

La fornitura deve essere comprensiva di ogni spesa di estrazione, di analisi e certificazione, di trasporto franco cantiere, di pesatura, di scarico e di qualsiasi attività necessaria o utile per la completa fornitura oggetto del contratto. Le suddette operazioni sono, quindi, a totale carico della Ditta aggiudicataria, compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esonerando, quindi, l'Agenzia Forestale Regionale (AFOR) da qualsiasi responsabilità in merito a tali operazioni. Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza in cantiere verranno fornite alla Ditta aggiudicataria prima della consegna della fornitura.

#### Art. 4. – Durata dell'Accordo Quadro

La durata dell'Accordo quadro è di anni due (2) dalla data della relativa stipula.

L'AFOR non è obbligata a garantire al soggetto aggiudicatario nessun tipo di continuità temporale e nessuna quantità minima di fornitura durante il periodo di esecuzione dell'accordo, la quale, per tale motivo non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.

L'accordo potrà ritenersi completato qualora:

- sia decorso il termine di anni due dalla data di stipula dell'Accordo Quadro;
- si sia arrivati alla spesa massima prevista dall'Accordo quadro

#### Art. 5. – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'accordo quadro, ai sensi del comma 3, dell'articolo 54, del D.Lgs. 50/2016, verrà concluso con un unico operatore economico.

La scelta del contraente sarà effettuata mediante la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11/09/2020 n. 120.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del minor prezzo unitario a tonnellata offerto rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 1, comma 3, della L. 11/09/2020 n. 120.

L'offerta dovrà essere comprensiva del trasporto franco cantiere nei Comuni sopra indicati.

L'operatore economico indicherà, nella scheda-offerta il prezzo unitario offerto a tonnellata.

Non saranno prese in considerazione offerte uguali o superiori rispetto al prezzo unitario posto a base di gara.

Il prezzo offerto dall'operatore economico in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo.

Il contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva a favore dell'AFOR, con possibilità per il concorrente aggiudicatario di adeguamento al predetto corrispettivo, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o di eventuali centrali di committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle riservate dal concorrente aggiudicatario.

Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte che si discostino dai requisiti richiesti.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate.

Non sono ammesse varianti dell'offerta.

L'AFOR si riserva la facoltà di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo;
- 2) procedere all'aggiudicazione, anche, in presenza di una sola offerta valida;
- 3) sospendere o re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente.

#### Art. 6. – Requisiti di partecipazione

Requisiti di ordine generale:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'accordo quadro;
- iscrizione nell'elenco della White List della Prefettura di riferimento;

**Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- avere stipulato, nel periodo 01/01/2017 - 31/03/2021, contratti di forniture analoghe a quelle oggetto di gara di importo almeno pari a quello posto a base di gara.

**Art. 7. – Modalità di esecuzione dell'appalto e tempi di consegna**

La Ditta aggiudicataria è onerata a proprie spese alla fornitura dei massi naturali per scogliere, regolata dall'accordo quadro, presso i cantieri di cui all'art. 2 del presente capitolato.

In particolare il singolo contratto attuativo dell'accordo quadro riferito ad uno specifico progetto di intervento dovrà avvenire in corrispondenza del cantiere oggetto dei lavori con mezzi idonei all'ubicazione degli stessi.

Il tempo di consegna del materiale, per la singola fornitura dello specifico cantiere, è stabilito in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data d'ordine.

Le forniture dovranno essere eseguite con regolari consegne giornaliere ed accompagnate dai documenti di trasporto previsti per legge e dai relativi tagliandi di pesatura di ogni carico che faranno fede per le quantità consegnate.

Le operazioni di caricamento saranno esclusivamente a carico della Ditta aggiudicataria che solleverà da ogni rischio e pericolo personale e mezzi dell'AFOR.

Tutti i rischi ed i costi conseguenti alla consegna e allo scarico del materiale saranno a carico della Ditta fornitrice.

La fornitura dei massi sarà richiesta da personale autorizzato dell'AFOR (Responsabili di Compartimento/Sezioni, RUP, Direttori dei Lavori, Direttori di Cantiere) tramite emissione di buoni d'ordine.

**Art. 8. – Verifica di conformità della fornitura e contestazioni**

Le forniture oggetto del presente capitolato dovranno essere effettuate in conformità ai buoni d'ordine emessi.

Ai fini dell'accettazione la Direzione dei Lavori, prima dell'effettuazione della consegna, può richiedere la visione del materiale presso l'Azienda o il deposito della Ditta aggiudicataria.

Il materiale fornito dovrà corrispondere a quello richiesto, così come descritto nell'art. 1 del presente capitolato, e dovrà essere accettato dalla D.L.

L'Agenzia Forestale Regionale, a seguito delle indicazioni del Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di non accettare il materiale non rispondente alle caratteristiche richieste, che in tal caso dovrà essere sostituito con altro avente caratteristiche adeguate.

Nel caso di non corrispondenza l'AFOR inoltrerà alla Ditta fornitrice formale contestazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

In tal caso la Ditta fornitrice dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta dall'AFOR entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione; in caso di inadempienza verrà applicata la penale di cui all'art. 10 per ogni giorno di ritardo.

Trascorsi comunque sette giorni, senza che la Ditta abbia adempiuto a quanto richiesto, si provvederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento alla Ditta che ha presentato la seconda migliore offerta economica.

**Art. 9. – Contratto accordo quadro**

La Ditta che risulterà aggiudicataria è tenuta a presentare la dovuta documentazione e ad adempiere agli obblighi necessari alla stipula del contratto di accordo quadro con scrittura privata, nei termini che saranno indicati da questa Agenzia.

Eventuali spese di stipulazione del contratto, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

In caso di inadempienza si passa al secondo in graduatoria.

Sono inadempienze tutte quelle che determinano la risoluzione del contratto di cui all'art. 10.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

## Art. 10. – Penalità e cause di risoluzione del contratto

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente articolo 7 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto del contratto, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo stabilito; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'affidatario.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di quindici giorni dai termini di consegna di cui all'art. 7 è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

Decorso tale termine l'AFOR si avvarrà dell'istituto dello scorrimento di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno e per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, e/o difformità qualitative siano di pregiudizio per la regolarità della fornitura stessa o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

L'Agenzia Forestale Regionale potrà risolvere di diritto l'accordo quadro nei seguenti casi:

1. verificarsi di una o più condizioni previste all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. mancato rispetto del termine per l'evasione della fornitura come previsto dall'art. 7;
3. sospensione/interruzione della fornitura, senza giustificato motivo, che determina il ritardo di 15 giorni di cui sopra dai termini di consegna;
4. non rispondenza del materiale fornito alle specifiche dell'accordo quadro come previsto dall'art. 8;
5. inadempimenti previsti dalla legge o violazione del presente capitolato da parte della ditta aggiudicatrice;
6. situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta fornitrice;
7. cessione del contratto a terzi, subappalto abusivo della fornitura;
8. frode della ditta fornitrice;
9. manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
10. violazioni delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'AFOR si riserva, comunque, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e morali, subiti durante l'esecuzione dell'accordo.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'Amministrazione ha facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

### Ritardi dovuti a causa di forza maggiore

La Ditta fornitrice potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'Impresa è soggetta alle penalità previste per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze della Ditta tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione.

Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e quindi non verranno prese in considerazione.

### **Art. 11. – Cauzioni e garanzie**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120 del 2020, per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 31 dicembre 2021, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

La Ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia definitiva nelle misure e nelle forme stabilite dall'art. 93, commi 2 e 3, e dall'art. 103 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., calcolata sull'ammontare massimo previsto dall'accordo quadro.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e cessa di avere effetto alla data di emissione della verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Ente, che aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'Agenzia Forestale Regionale dovesse rivalersi sulla cauzione la ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare l'ammontare della cauzione per adeguarne l'importo a quello originario.

### **Art. 12. – Pagamenti e anticipazione**

A seguito dell'attivazione di uno specifico contratto attuativo dell'accordo quadro verranno emessi, dal personale autorizzato dell'AFOR, i relativi buoni d'ordine di fornitura.

Le fatture non potranno essere emesse prima della consegna per intero del singolo ordinativo.

L'emissione della fattura, per ogni ordinativo di fornitura completato, sarà accompagnata dalle bolle di consegna (DDT), dai tagliandi di pesatura di ogni carico e dal buono d'ordine per avvenuta fornitura regolarmente effettuata, debitamente vistate dall'incaricato al ritiro merce.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dall'accettazione delle relative fatture, che dovranno essere emesse secondo il regime di FATTURAZIONE ELETTRONICA, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dal fornitore e dell'acquisizione d'ufficio del DURC regolare.

Nel caso di ottenimento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'appaltatore si procederà nei termini di legge.

Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni, che verrà effettuata dai Responsabili di Compartimento/Sezione, il Servizio di Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

L'AFOR è soggetta allo split payment per cui nella fattura elettronica si dovrà indicare la "S" per la scissione dei pagamenti.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia Forestale Regionale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'AFOR di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Le fatture elettroniche inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:

**AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA** sede legale – Perugia via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia - P.I. 03304640547 C.F. 94143220542.

Le stesse fatture dovranno riportate tassativamente, il CUP del singolo progetto di intervento, cui lo specifico contratto attuativo si riferisce, che sarà comunicato dall'Ente, il CIG ed il Codice Univoco di fatturazione elettronica che sarà comunicato a seconda del Comune e del Compartimento in cui insiste lo specifico cantiere oggetto della fornitura.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte dell'AFOR.

Per le considerazioni espresse all'art. 3, stante l'indeterminatezza del quantitativo complessivo della fornitura e conseguentemente del corrispondente valore economico dell'accordo quadro, il soggetto aggiudicatario ha diritto all'anticipazione del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e modalità ivi indicati, su ogni singolo contratto attuativo dell'accordo (riferito ad uno specifico progetto di intervento) che verrà attivato in rapporto alle concrete esigenze o necessità dell'Ente a seguito del finanziamento del progetto stesso.

#### Art. 13. – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n.136/2010 s.m.i.)

La Ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura di cui all'oggetto dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare sarà obbligata a:

- a) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità (data, luogo di nascita e residenza) ed il codice fiscale della persona delegata adoperare su di esso con indicazione di ruoli e poteri;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative alla fornitura in questione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato alla prestazione richiesta ed a riportare sui pagamenti stessi il numero del CIG che verrà comunicato dall'Agenzia Forestale Regionale;
- c) effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. con le modalità ivi previste.

#### Art. 14. – Subappalto

È consentito il subappalto nei termini e nelle forme previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

A riguardo si rileva che, costituendo la consegna del materiale oggetto dell'accordo un esplicito obbligo del fornitore, l'eventuale affidamento del trasporto ad un soggetto terzo costituisce subappalto regolamentato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ne consegue che qualora il concorrente voglia riservarsi la possibilità di avvalersi del subappalto dovrà indicarlo in sede di DGUE al momento della presentazione dell'offerta.

Il soggetto che svolgerà effettivamente il trasporto, ferma l'attuale normativa, dovrà essere, tra l'altro, iscritto alla White List della Prefettura competente per territorio.

#### Art. 15. – Divieto di cessione del contratto

E' vietato, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi previsti per legge.

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'AFOR al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### Art. 16. – Validità dell'offerta

I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell'offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

#### Art. 17. – Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento l'Agenzia Forestale Regionale ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: [agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it](mailto:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it); tel. 075/5145711, fax 075/5008020;

- b) i dati di contatto del Data Protection Officer (RPD-DPO) sono i seguenti: [privacy@afor.umbria.it](mailto:privacy@afor.umbria.it);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Agenzia Forestale Regionale implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche, successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

#### Art. 18. – Rinvio e Controversie

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Tecnico ed in tutti gli atti di gara le parti fanno riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del Codice Civile nonché alle ulteriori disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi in quanto applicabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. nello stipulando contratto dovranno essere specificatamente approvate le clausole del presente Capitolato.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'AFOR e l'Appaltatore in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente contratto, è competente esclusivo il Foro di Perugia.

#### Art. 19. – Riserve

La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l'Agenzia Forestale Regionale.

L'AFOR, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della fornitura senza che per questo le imprese partecipanti possano richiedere alcunché a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura, anche, in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta valida e conveniente per l'Ente.

#### Art. 21. – Stipulazione del contratto di accordo quadro

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra l'AFOR e l'appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'appaltatore stesso.

Perugia li, 21/05/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.Ing. Giovanni Scarfone

Documento elettronico firmato digitalmente